

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4776-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE BOCO)

Comunicata alla Presidenza il 19 gennaio 2001

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998

presentato dal Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro della giustizia

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

col Ministro della difesa

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
del commercio con l'estero**

col Ministro della sanità

col Ministro dell'ambiente

col Ministro delle politiche agricole e forestali

e col Ministro dei trasporti e della navigazione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 LUGLIO 2000

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	6
– della 5 ^a Commissione permanente	»	7
Disegno di legge.	»	8

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con allegati, è stata firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 da 35 Paesi aderenti alla Commissione economica per l'Europa dell'ONU (UNECE), a cui si sono poi aggiunti Germania, Bielorussia, Ungheria e Malta. Le linee guida dell'ECE sull'accesso alle informazioni ambientali e sulla partecipazione dei cittadini ai processi decisionali in materia ambientale furono adottate già alla Terza Conferenza Ministeriale «Environment for Europe» a Sofia il 25 ottobre 1995, quando fu anche costituito il gruppo di lavoro per preparare il testo della Convenzione. Va ricordato che già la Dichiarazione di Rio su ambiente e sviluppo del 1992, con il Principio 10, stabiliva l'importanza della partecipazione dei cittadini alle questioni di carattere ambientale, riconoscendo così la relazione di «causa-effetto» che lega l'accesso alle informazioni, una più ampia attenzione e la partecipazione dei cittadini ai processi decisionali al miglioramento generale delle condizioni dell'ambiente.

Possiamo affermare che la Convenzione rappresenta oggi un importante passo avanti nella implementazione regionale dell'Agenda 21, e la sua ratifica non potrà che contribuire a realizzare una maggiore convergenza ed una migliore armonizzazione delle legislazioni ambientali nazionali, e dare un forte impulso ai processi di democratizzazione, tenendo conto di quanto sia oggi rilevante, ad esempio, accelerare i processi di risanamento, di educazione ed informazione ambientale soprattutto in quei Paesi di recente

democrazia, quali quelli dell'ex-Unione Sovietica, dell'ex-Jugoslavia, dell'Est e Sud Est europeo in generale; bisognerà certamente impegnarsi a fondo perchè la Convenzione venga incorporata pienamente nelle leggi nazionali di quei Paesi non appartenenti all'Unione europea che hanno scarsa esperienza in materia di recepimento di leggi internazionali di carattere ambientale (e a volte anche una tradizione di scarsa trasparenza).

Altri due aspetti devono inoltre essere evidenziati: la Convenzione può rispondere all'esigenza di un'adeguata informazione sui prodotti da parte dei consumatori, alla preoccupazione crescente sul rilascio di organismi geneticamente modificati nell'ambiente, al bisogno di maggiore trasparenza e di una più ampia partecipazione del pubblico ai processi decisionali in questo settore; l'altro aspetto estremamente rilevante è l'enfasi sull'importanza dei ruoli rispettivi che i cittadini, le organizzazioni non governative e il settore privato possono giocare nella protezione ambientale, riconoscendo il contributo che essi possono dare alla qualità delle decisioni ambientali, e corroborando il loro sforzo di influenzare le decisioni che concernono politiche non bene accette e potenzialmente dannose per l'ambiente. In definitiva essa avrà un impatto rilevante sulle pianificazioni e legislazioni ambientali sia in ambito nazionale che europeo, proponendosi di fornire un ampio contributo allo sviluppo sostenibile e cercando di scardinare le inclinazioni alla segretezza che tuttora, purtroppo, resistono in alcune amministrazioni europee.

Gli obiettivi della Convenzione, fissati dall'articolo 1, riguardano i diritti, che ogni

parte firmataria dovrà garantire, all'accesso alle informazioni, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e all'accesso alla giustizia in materie ambientali, per contribuire alla protezione del diritto di ogni persona delle presenti e future generazioni di vivere in un ambiente adeguato alla propria salute e al proprio benessere; qui viene enfatizzato il fatto che la Convenzione prende in considerazione più i diritti di «ogni persona» piuttosto che i diritti degli Stati nazionali in rapporto tra loro, ed inoltre il riconoscimento esplicito dei diritti delle future generazioni diventa elemento rilevante del principio dello sviluppo sostenibile: è forse la prima volta che essi vengono inseriti in un trattato internazionale vincolante e ciò apporta una grande innovazione al diritto ambientale internazionale. L'articolo 2, relativo alle definizioni, in particolare stabilisce che il «pubblico coinvolto» si riferisce anche alle organizzazioni non governative che operano nel settore ambientale e, per ciò che riguarda le «Autorità pubbliche», comprende anche le Organizzazioni internazionali, e dunque anche l'Unione europea. L'articolo 3, fissando le disposizioni generali, fra l'altro, stabilisce che ogni Parte dovrà promuovere l'educazione e l'attenzione ambientale, e che chiunque eserciti i diritti riconosciuti dalla Convenzione non potrà essere per questo penalizzato, perseguito o minacciato.

Gli articoli 4 e 5 si riferiscono all'accesso, alla raccolta e alla diffusione delle informazioni ambientali; in Italia i requisiti richiesti sono già soddisfatti dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, attuativo della direttiva 90/313/CEE, e dalla creazione del SINA (Sistema informativo nazionale dell'ambiente), gestito dall'ANPA.

Gli articoli 6, 7 e 8 definiscono il secondo pilastro della Convenzione, la partecipazione ai processi decisionali, definendo i diritti di partecipazione alle decisioni su specifiche attività, su piani, programmi e politiche relativi all'ambiente, e durante la preparazione di regolamenti esecutivi o di altri strumenti nor-

mativi con effetto vincolante e applicabili generalmente; si tratta di modalità di partecipazione già in gran parte presenti nella normativa comunitaria, ed in particolare già presenti nella nostra normativa con gli strumenti di recepimento delle direttive comunitarie sulla valutazione d'impatto ambientale e sul controllo preventivo integrato sull'inquinamento.

L'articolo 9 riguarda il terzo pilastro, cioè i diritti minimi di accesso alla giustizia; è rilevante che si stabilisca il diritto di ogni persona, che consideri carenti o sbagliate le risposte alle proprie richieste informative, di avere accesso ad una procedura giurisdizionale o ad altri organi imparziali e indipendenti stabiliti dalla legge (in Italia le disposizioni di diritto interno che riguardano i ricorsi giurisdizionali in materia di giustizia amministrativa sono già conformi alle disposizioni della Convenzione), così come viene prevista l'adozione di meccanismi di assistenza appropriati per rimuovere o ridurre gli ostacoli anche finanziari per l'accesso alla giustizia.

L'articolo 10 istituisce l'organismo preposto al controllo dell'applicazione della Convenzione, che è anche l'organo decisionale della Convenzione, il cosiddetto «Incontro delle Parti»; al primo incontro le Parti adotteranno le regole di procedura interna.

Gli articoli da 11 a 14 riguardano il diritto di voto, le funzioni del Segretariato, il valore degli allegati quale parte integrante della Convenzione e le procedure di emendamento ad essa.

Gli articoli 15 e 16 riguardano i meccanismi di risoluzione delle controversie sull'applicazione della Convenzione, non solo fra le Parti, ma anche da parte del pubblico.

Gli articoli da 17 a 22 riguardano le disposizioni relative alla firma, ratifica ed accesso alla Convenzione, l'entrata in vigore (dopo la ratifica di almeno 16 Paesi), le condizioni per il ritiro dalla stessa.

Infine vi sono due allegati al testo della Convenzione. Il primo reca la lista delle atti-

vità soggette alle disposizioni dell'articolo 6 sulla partecipazione del pubblico, in gran parte modellata sulla normativa comunitaria. Il secondo riguarda una delle possibilità di risoluzione del contenzioso (arbitrato) tra Paesi sull'applicazione della Convenzione; l'altra, citata dall'articolo 16, è la sottomis-

sione della disputa alla Corte internazionale di giustizia.

La Commissione, giudicando opportuna la ratifica della Convenzione, raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

Boco, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

2 novembre 2000

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: RIPAMONTI)

24 ottobre 2000

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della Convenzione stessa.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 1.031 milioni annue a decorrere dal 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo della proiezione per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.